

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sardegna, 21 novembre 2001, n. 1267

Non è autonomamente impugnabile la determinazione dell'Ufficio centrale di addivenire al ballottaggio, in quanto si tratta di un atto intermedio e non di quello finale del procedimento costituito dalla proclamazione degli eletti.

Omissis.

Inammissibile risulta il ricorso n. 659/2001, col quale si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, ed in particolare della determinazione di addivenire al secondo turno di votazione (ballottaggio), posto che, nel sistema di elezione del Sindaco con il doppio turno, la determinazione di procedere ad un secondo turno elettorale non è qualificabile come "proclamazione dell'eletto" e non può essere considerata atto finale delle operazioni elettorali, giacché costituisce atto intermedio del procedimento di elezione, come tale non autonomamente impugnabile (cfr. CSI n. 123 del 6/5/1994).

Omissis.